

DELIBERA DL/027/17/CRL/UD del 14 marzo 2017
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
ANRITSU SOLUTIONS XXX / TELECOM ITALIA XXX
(LAZIO/D/1021/2016)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 14 marzo 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente Anritsu Solutions XXX presentata in data 12/02/2016 nei confronti dell’operatore Telecom Italia XXX;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante introduceva il presente contenzioso lamentando di aver sottoscritto un contratto per circa 30 sim e 15 Twin Card, con la fornitura, per almeno 15 sim, di ricariche con taglio da 48€, poiché utilizzate all’estero. Sia le sim, sia le twin card erano state consegnate con notevole ritardo e le ricariche effettuate erano di taglio minimo, comportando disagi per chi le utilizzava all’estero. Inoltre la sim xxxxxxx025 veniva attivata dopo tre mesi e l’utenza xxxxxxx190, non era mai stata attivata, con conseguente perdita del numero. Contestava inoltre il mancato espletamento di due cambi piano e di una richiesta di subentro amministrativo da utenza business a privata.

Sulla base di tali premesse chiedeva:

- Indennizzo per la mancata trasparenza contrattuale, la ritardata attivazione mnp, la ritardata consegna twin card, l'errata applicazione delle opzioni richieste, la mancata applicazione del cambio piano, la perdita del numero, la mancata richiesta di subentro, la mancata risposta a 6 reclami differenti.

2. La posizione dell'operatore Telecom.

Con memoria difensiva depositata in data 02/02/2017, l'operatore ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità/improcedibilità dell'istanza, attesa la mancata comparizione dell'utente in sede di conciliazione, in un precedente procedimento, avente il medesimo oggetto e le medesime richieste di quelle dedotte nel presente, conciliazione conclusasi, dunque, con esito "archiviato", vista l'assenza dell'utente in udienza.

Si riportava all'art. 12 del Regolamento Agcom, il quale, al comma 4 prevede che: *"...se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato"*.

Alla base di tale premessa, richiedeva l'inammissibilità della presente istanza, per violazione del principio *"ne bis in idem"*, attesa l'esistenza di un precedente procedimento, avente medesimo oggetto e medesime richieste, di cui era stato già espletato il tentativo di conciliazione.

3. Motivazione della decisione.

E' fondata, e pertanto accoglibile, l'eccezione di improcedibilità formulata da Telecom con le memorie.

L'istanza presentata, infatti non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 14 e del Regolamento ex Delibera 173/07/CONS e s. m.

Si premette che l'art. 12 comma 4bis del Regolamento Agcom, prevede che: *"...se la parte istante o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento redige un verbale di mancata comparizione ed il procedimento è archiviato"*.

Da un esame approfondito dei fascicoli d'ufficio facenti capo al ricorrente, è emersa l'esistenza di una procedura conciliativa prot. 15-c-13270 del 12 novembre 2015, avente medesimo oggetto e richieste di quella posta a base della presente istanza di definizione, conclusa con provvedimento di archiviazione per assenza dell'istante all'udienza del 11 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art.12.4bis su citato.

Dalla presa visione degli atti di tale fascicolo conciliativo, risulta la regolare convocazione dell'utente mediante PEC inviata all'indirizzo PEC utilizzato per la presentazione dell'istanza stessa (xxxxxxx0151ri@legalmail.it), in data 21 dicembre 2015; in ragione di ciò l'archiviazione risulta conforme al dettato regolamentare, né risulta che l'utente abbia presentato alcuna richiesta di rinvio per giustificati motivi ai sensi dell'art. 12.4ter.

A distanza di quasi un anno, in data 24 ottobre 2016, l'istante presentava nuova istanza di conciliazione, prot. n. 16-C-10286, analoga a quella già archiviata, cui è stato dato seguito dall'ufficio per mero errore materiale, dandosi luogo così ad un illegittimo tentativo di conciliazione con esito negativo, nullo ai fini della valida instaurazione del procedimento di definizione.

Si precisa che una causa di nullità ostativa all'ammissibilità della controversia derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. , è rilevabile in ogni stato e grado procedimentale, non solo per eccezione di parte ma viepiù d'ufficio, soprattutto se se violativa come nel presente caso, del principio del *ne bis in idem*. né l'omesso rilievo di inammissibilità in primo grado o l'accettazione del contraddittorio di controparte, costituisce sanatoria di atto affetto da nullità assoluta, comunque rilevabile in ogni tempo.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento;

DELIBERA

1. L'improcedibilità del procedimento di definizione instaurato dalla Società ANRITSU SOLUTIONS XXX con istanza del 13/12/2016 nei confronti di Telecom Italia XXX , ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.3bis, 12.4bis e 14.1 u.cpv. del Regolamento di cui alla Delibra 173/07/CONS e s.m. .

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, lì 14/03/2017

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto